

STATUTO
DELLA "FONDAZIONE CER FONTE ETS"

Titolo I

Articolo 1 – Denominazione e Fondatori

1. È costituita la Fondazione denominata "Fondazione CER FONTE ETS", che potrà essere indicata senza vincolo di rappresentazione grafica.
2. Sono Fondatori i seguenti Enti: Comune di Caravaggio, Comune di Fornovo San Giovanni, Parrocchia SS Fermo e Rustico martiri in Caravaggio, Parrocchia San Vitale martire in Masano, Parrocchia San Giovanni Battista in Fornovo San Giovanni, Parrocchia SS Pietro e Paolo apostoli in Vailate, Fondazione don Pidri e don Pierino in Caravaggio, Fondazione Scuola dell'infanzia Asilo Infantile Sac. Dott. Don Arturo Bietti in Fornovo San Giovanni.
3. Mediante modifica del presente statuto, con i quorum indicati all'articolo 12.3 che segue, possono assumere la qualifica di Fondatori altri soggetti che vengano riconosciuti come tali a norma del presente statuto.
4. I Fondatori sono soggetti che hanno almeno un punto di connessione alla rete elettrica nazionale identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 31 D.Lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione.
5. I Fondatori che perdano anche uno solo dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4 perdono la qualifica di Fondatori e non possono più esercitare i diritti attribuiti dal presente Statuto ai Fondatori. I Fondatori possono rinunciare di partecipare alla Fondazione in ogni momento dandone comunicazione scritta. Ricorrendone i presupposti i Fondatori che abbiano perduto la qualifica di Fondatori per il venir meno dei requisiti di cui al precedente paragrafo 4, possono acquisire quella di Soci Generali.
6. La Fondazione è legalmente riconosciuta dall'autorità competente ai sensi di legge ed è un ente autonomo.
7. E' fatto obbligo dell'uso, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dello locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede in Caravaggio, Piazza Giuseppe Garibaldi n. 9 presso il Municipio.

Articolo 3 – Scopo e attività

1. La Fondazione non ha fini di lucro e ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. La Fondazione ha per oggetto principale la costituzione e gestione di una o più configurazioni di comunità energetica rinnovabile ai sensi degli articoli 31 e 32 D.Lgs. 199/2021, e relative disposizioni di attuazione, avendo come riferimento prioritario il territorio identificato dalla cabina primaria n. AC001E01355, così come definite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). A tal fine la Fondazione potrà acquistare o realizzare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in proprietà o acquisirne la disponibilità da produttori, siano essi soci o soggetti terzi. L'energia prodotta mediante gli impianti di proprietà della Fondazione è utilizzata prioritariamente, ove possibile, per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero, ove ciò non sia possibile, per la cessione alla rete e per l'autoconsumo virtuale da parte dei membri di ciascuna delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile che fanno capo alla Fondazione. L'energia elettrica prodotta da impianti di

proprietà può essere accumulata e venduta anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

3. La Fondazione persegue l'obiettivo principale di fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi soci e alle aree locali in cui opera e non quello di realizzare profitti finanziari. In particolare intende favorire tra i suoi Soci l'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta dagli impianti di sua proprietà e nella sua disponibilità. La Fondazione, nello specifico, esercita, in via esclusiva o principale, l'attività di interesse generale di cui alla lettera e) dell'art.5 D.Lgs. n. 117 del 2017: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della l. n. 281 del 2001, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021.

4. La Fondazione nella persona del legale rappresentante, o il terzo da essa individuato ai sensi della normativa applicabile, è il referente ("Referente") e mandatario dei Fondatori e dei Soci per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, e per lo svolgimento di tutti i compiti e l'assunzione di tutte le responsabilità ai sensi della normativa applicabile.

5. I contributi economici derivanti dall'energia condivisa sono utilizzati secondo i criteri stabiliti nel *Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo diffuso* ("Regolamento") anche per il perseguimento delle finalità della Fondazione.

6. Oltre alla gestione delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile la Fondazione può comunque svolgere una o più delle seguenti attività:

(i) produzione di altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei Fondatori e dei Soci;

(ii) promozione di interventi integrati di domotica;

(iii) interventi di efficienza energetica;

(iv) offerta di servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri;

(v) nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, vendita a terzi di energia elettrica e offerta di servizi ancillari e di flessibilità.

Nei limiti consentiti dalla normativa vigente, per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può svolgere attività connesse o strumentali, anche di carattere commerciale, e aderire ad altri soggetti giuridici, incluse società, aventi finalità strumentali, affini o complementari.

7. La Fondazione ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 117 del 2017 potrà svolgere, altresì, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al comma 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne rendiconta altresì il carattere secondario e strumentale.

8. La Fondazione può inoltre svolgere attività volte al reperimento di finanziamenti e contributi finalizzati all'oggetto sociale nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Per il perseguimento dei suoi scopi può raccogliere contributi da parte di soci e di soggetti terzi, pubblici e privati.

9. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, la Fondazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 4 – Soci

1. Sono ammessi quali Soci della Fondazione:

a) le persone fisiche, le piccole e medie imprese, le associazioni riconosciute, gli enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali comprese nell'elenco ISTAT di cui all'art. 1, comma 3, l. 196/2009, i quali:

- dispongano di almeno un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD sotteso alla cabina primaria di una delle configurazioni di comunità energetica rinnovabile gestita dalla Fondazione;
- siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione dell'energia;
- rispondano ai requisiti di cui all'articolo 31 D.Lgs. 199/2021 e disposizioni di attuazione ("Soci Ordinari");

b) i clienti finali in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 D.Lgs. 199/2021 a condizione che dispongano di almeno un punto di connessione con la rete identificato dal codice POD nell'ambito della zona geografica del mercato elettrico in cui si trovano gli impianti di produzione della Fondazione ("Soci Generali" che, unitamente ai Soci Ordinari, sono indicati quali "Soci").

I Fondatori, avendone i medesimi requisiti, assumono la qualifica di Soci Ordinari.

2. La partecipazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili in possesso dei requisiti di cui al precedente paragrafo 1, fermo restando che non possono in ogni caso acquisire la qualifica di soci le grandi imprese e le imprese la cui partecipazione alla comunità costituisca l'attività commerciale e industriale principale.

3. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire a carico dei Fondatori e dei Soci il versamento di un contributo annuale.

4. La qualità di Fondatore e di Socio dà diritto:

- a partecipare alla vita della Fondazione;
- a partecipare alla configurazione di riferimento gestita dalla Fondazione e accedere ai contributi e agli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia, fermo il possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile.
- a partecipare all'elezione degli organi direttivi e proporsi come candidato;
- ad essere informato delle iniziative organizzate;
- a partecipare finanziariamente, su base volontaria, ai progetti della Fondazione.

5. I Fondatori e i Soci mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia.

6. I Soci sono ammessi con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

7. I Soci che abbiano diritto ai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, devono accettare il Regolamento e devono conferire mandato alla Fondazione o al terzo da essa individuato secondo il modello predisposto dal GSE e, comunque, firmare tutti i documenti predisposti dalla Fondazione, dal GSE e dall'Arera per consentire la loro partecipazione

alla condivisione dell'energia e agli incentivi. Essi riceveranno, all'atto dell'adesione, adeguata informativa sui benefici che potranno ricevere dai contributi di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al netto di quelli destinati a copertura dei costi della Fondazione e alle sue finalità.

8. I soggetti che perdono i requisiti di cui al precedente paragrafo 1.a) del presente articolo perdono la qualità di Socio Ordinario ma possono acquisire quella di Socio Generale ove mantengano i requisiti di cui al paragrafo 1.b). La perdita dei requisiti è accertata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza semplice con l'assunzione della relativa delibera di esclusione o di rideterminazione della categoria di appartenenza. Tale verifica può essere delegata ad un componente del Consiglio di Amministrazione, fatta salva la possibilità del socio che ha subito la decisione di chiedere che questa sia rivista dal Consiglio di Amministrazione. La perdita da parte del Socio dei requisiti che consentono l'attribuzione di contributi per effetto dell'autoconsumo virtuale comporta esclusivamente il venir meno del suo eventuale diritto di attribuzione dei contributi in funzione dell'autoconsumo virtuale.

9. La qualità di Socio della Fondazione si perde per esclusione, per recesso o per morte. Chi perde la qualità di Socio della Fondazione non può ripetere i contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

9.1 Con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, espressa con una maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei componenti, i Soci possono essere esclusi per gravi violazioni dello Statuto, dei Regolamenti e degli accordi stipulati con la Fondazione.

9.2 I Soci hanno diritto di recedere dalla Fondazione e di uscire dalla configurazione della comunità energetica rinnovabile con comunicazione scritta che ha effetto alla fine del mese successivo in cui tale comunicazione è stata ricevuta dalla Fondazione, salva facoltà del Socio di indicare un termine maggiore.

9.3 A decorrere dall'efficacia della deliberazione di esclusione o della dichiarazione di recesso viene meno ogni diritto del Socio all'esercizio dei diritti amministrativi e ai benefici derivanti dalla partecipazione alla Fondazione e alla configurazione di comunità energetica rinnovabile.

9.4 Il recesso del Socio dalla Fondazione comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

9.5 La qualità di Socio della Fondazione non può essere trasferita a causa di morte.

Articolo 5 – Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo

1. Per ciascuna configurazione di comunità di energia rinnovabile gestita dalla Fondazione, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione è approvato il Regolamento, e sue eventuali varianti, relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 199/2021, al quale i Soci sono tenuti ad aderire

2. Il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la Fondazione in persona del Consiglio di Amministrazione. Ferma la responsabilità ultima del Consiglio di Amministrazione, l'attività di predisposizione e attuazione del riparto può essere delegata a terzi e attribuita al referente nominato ai sensi della normativa applicabile.

3. Il Regolamento è riferito ai contributi riconosciuti per effetto dell'autoconsumo virtuale dell'energia prodotta da impianti della Fondazione o nella sua disponibilità ed è redatto nel rispetto degli indirizzi approvati dalla maggioranza dei Fondatori e dalla maggioranza dei Soci Ordinari riuniti in Assemblea, nonché dei seguenti principi e criteri:

a) I contributi di ciascuna configurazione derivanti dall'autoconsumo virtuale sono destinati prioritariamente alla copertura dei costi della Fondazione, ivi inclusi:

- i costi generali di gestione della Fondazione, da suddividere in parti uguali in caso di pluralità di configurazioni;

- i costi di investimento per la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riferimento della configurazione medesima;

b) una porzione dei contributi derivanti dall'energia condivisa da parte dei Soci e dei produttori terzi è utilizzata per le finalità istituzionali della Fondazione, inclusa la fornitura di benefici economici, sociali o ambientali alle aree locali in cui opera;

c) le risorse eccedenti sono attribuite ai Fondatori, ai Soci e ai produttori terzi che con il loro profilo di consumo e di produzione di energia rinnovabile abbiano concorso alla maturazione dei contributi/incentivi dall'autoconsumo virtuale/energia condivisa.

Il riparto dei contributi economici di cui alla lettera b) e c) è disciplinato dal Regolamento.

4. In ogni caso l'attribuzione di contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale della Fondazione a imprese e a territori ove non sono situati gli impianti di produzione nella disponibilità della Fondazione è effettuata nei limiti previsti dalla normativa applicabile ed è esclusa l'attribuzione della tariffa premio e di altri contributi derivanti dall'autoconsumo virtuale ai soggetti a cui, sulla base della normativa applicabile, non è consentito l'accesso.

5. Ai fini di consentire il rispetto delle previsioni di cui al precedente paragrafo 3, la Fondazione tiene una contabilità separata relativa alla tariffa premio eccedentaria che può essere destinata esclusivamente ai consumatori diversi dalle imprese e ai territori ove sono ubicati gli impianti di produzione.

Titolo II

Articolo 6 – Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente della Fondazione;

c) Organo di Controllo - Revisione Legale dei Conti;

d) l'Assemblea dei Soci;

e) il Comitato Valutazione Progetti Sostenibili.

Articolo 7 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri.

2. 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Comune di Caravaggio, Comune di Forno San Giovanni; 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Parrocchia SS Fermo e Rustico martiri in Caravaggio, Parrocchia San Vitale martire in Masano, Parrocchia San Giovanni Battista in Forno San Giovanni, Parrocchia SS Pietro e Paolo apostoli in Vailate; 1 (uno) consigliere è nominato dai seguenti Fondatori: Fondazione don Pidri e don Pierino in Caravaggio, Fondazione Scuola dell'infanzia Asilo Infantile Sac. Dott. Don Arturo Bietti in Forno San Giovanni; 2 (due) consiglieri sono nominati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

3. Il Consiglio resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per esprimere il suo parere sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. In difetto di tempestiva nomina da parte dell'Ente o dell'Organo interessato, restano in carica temporaneamente i consiglieri già nominati

finché l'Ente o l'Organo interessato non avrà nominato il nuovo consigliere, il quale resterà in carica per il tempo residuo in cui rimarrà in carica il nuovo Consiglio.

4. Qualora qualcuno dei consiglieri venga a cessare dalla carica anteriormente alla sua scadenza per qualsiasi ragione, il soggetto o i soggetti che lo aveva(n) nominato provvede(n) alla sostituzione nel più breve tempo possibile. In tal caso il nuovo consigliere scade insieme ai consiglieri in carica all'atto della sua nomina.

Qualora il soggetto o i soggetti che aveva(n) nominato il Consigliere cessato non provvede(n) alla sostituzione o comunque alla nomina del nuovo Consigliere tempestivamente entro 90 (novanta) giorni, per consentire il regolare funzionamento della Fondazione, i Fondatori all'unanimità (escluso/i quello/i inadempiente) hanno diritto di nominare il nuovo Consigliere.

Articolo 8 – Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente oppure, in ogni caso di impedimento, dal Vicepresidente o, in ogni caso di impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

2. Esso si riunisce almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Presidente o sia richiesto da almeno due componenti in carica.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato tramite lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.) ai Consiglieri e all'Organo di Controllo almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nei casi di comprovata urgenza il Consiglio può essere convocato con 48 (quarantotto) ore di preavviso mediante posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, e-mail, ecc.).

4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione, che sia consentito a ciascun partecipante di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente o, se nominato, il Segretario.

Articolo 9 – Deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare se è presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che il presente Statuto disponga diversamente.

Articolo 10 – Attribuzioni del Consiglio

1. Il Consiglio di Amministrazione opera le scelte fondamentali e decide le iniziative ed i programmi della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, ed a titolo esemplificativo, il Consiglio di Amministrazione:

a) approva entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente (secondo quanto previsto dell'art. 13 D.Lgs. n. 117 del 2017); l'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro, approva il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 117 del 2017;

- b) delibera i regolamenti necessari alla gestione della Fondazione e delibera altresì il piano triennale, che dovrà essere aggiornato di anno in anno; in particolare approva, per ciascuna configurazione gestita, il Regolamento relativo ai rapporti tra i clienti finali per l'apporto della capacità di autoconsumo avente i contenuti di cui all'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 199/2021;
- c) dispone l'impiego dei fondi secondo criteri di convenienza e sicurezza di investimento;
- d) decide l'accettazione dei contributi, delle erogazioni, delle elargizioni, delle donazioni, dei lasciti di valore, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni immobili e mobili;
- e) delibera sull'instaurazione e la cessazione di rapporti di lavoro;
- f) delibera in merito alla stipulazione ed alla approvazione di mutui ed aperture di credito, nonché relativamente ad ogni operazione bancaria utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;
- h) nomina il Presidente ed un Vicepresidente tra i suoi membri, potendo delegare ad essi o ad altri Consiglieri parte delle proprie attribuzioni;
- i) può nominare e revocare un Direttore, cui può delegare parte delle proprie attribuzioni ed attribuire compiti;
- l) accerta l'eventuale impossibilità di perseguire gli scopi della Fondazione;
- m) propone all'Assemblea di deliberare in merito alla proroga della durata della Fondazione, alle proposte di modifica dello Statuto e alla estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri;
- n) accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, paragrafi 1.a) e 1.b);
- o) sottopone al Comitato Valutazione Progetti Sostenibili i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali per una valutazione di fattibilità.

Articolo 11 – Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina a maggioranza dei suoi membri il Presidente, tra i componenti designati dai Fondatori.
2. Il Presidente:
 - ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a tutti i terzi ed in giudizio;
 - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e sovrintende ai rapporti interni tra gli organi della Fondazione;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;
 - esercita le competenze delegategli dal Consiglio di Amministrazione;
 - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, che deve essere convocato immediatamente con procedura di urgenza entro sette giorni dalla assunzione del provvedimento presidenziale.
3. Il Consiglio di Amministrazione nomina, tra i suoi membri, un Vicepresidente. Il Vicepresidente rimane in carica per l'intera durata del suo mandato di consigliere e coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente con gli stessi poteri di quest'ultimo. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Articolo 12 – Assemblea dei Soci della Fondazione

1. L'Assemblea dei Soci (nel prosieguo, per brevità, "Assemblea") è composta da tutti i Soci.
2. L'Assemblea dei Soci delibera sulla nomina di 2 (due) consiglieri di amministrazione e sulla nomina dell'Organo di Controllo - Revisore Legale dei Conti, fatta eccezione per i primi consiglieri ed il primo Organo di Controllo che verranno nominati in sede di atto costitutivo dai Fondatori. A seguire, nella Assemblea di nomina dei consiglieri e dell'Organo di Controllo - Revisore Legale dei Conti non hanno diritto di voto i Fondatori che abbiano acquisito anche la qualifica di Soci.
3. L'Assemblea delibera sulle modifiche statutarie, tra le quali la proroga della durata, e sull'estinzione della Fondazione, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti cui hanno diritto i Soci, purché abbia votato favorevolmente la maggioranza qualificata di almeno 2/3 (due terzi) dei Fondatori.
4. L'Assemblea dei Soci può assumere deliberazioni di indirizzo e/o contenenti proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione. Tali deliberazioni non hanno natura vincolante. La maggioranza dei Soci Ordinari presenti in Assemblea e la maggioranza dei Fondatori possono inoltre deliberare indirizzi vincolanti anche con riferimento alla redazione del Regolamento e ai controlli e verifiche da attuare, a cui gli organi della Fondazione debbono attenersi. L'Assemblea dei soci è chiamata ad esprimere il proprio parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione e in caso di voto negativo sul bilancio consuntivo il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso riesaminare il bilancio approvato e, se del caso, riapprovarlo tenendo conto delle indicazioni dell'Assemblea oppure confermarlo dandone adeguata motivazione.
5. L'Assemblea dei Soci approva i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, previo esame e valutazione del Comitato Valutazione Progetti Sostenibili, con voto favorevole a maggioranza assoluta di cui all'articolo 13 comma 3.

Articolo 13 – Funzionamento dell'Assemblea

1. Ogni Socio può intervenire nell'Assemblea mediante il proprio legale rappresentante o mediante un delegato. Ciascun soggetto non potrà essere titolare di più di due deleghe.
2. Ciascuno Socio ha diritto ad un voto.
3. Le delibere sono validamente assunte, salvo che sia diversamente stabilito nel presente statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti cui hanno diritto i Soci presenti, qualunque sia il numero degli stessi e dei voti cui hanno diritto, fermo quanto previsto dall'art. 12 paragrafo 2.
4. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per esprimere il parere sul bilancio consuntivo approvato dal Consiglio di Amministrazione, per approvare i progetti e le iniziative con finalità sociali ed ambientali sottoposte dal Consiglio di Amministrazione, per deliberare sugli argomenti sottoposti dal Consiglio di Amministrazione o richiesti da almeno un terzo dei Soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea.
5. L'Assemblea viene convocata altresì per nominare i Consiglieri di sua competenza e/o l'Organo di Controllo - Revisore Legale dei Conti; in caso di cessazione anticipata di Consiglieri e/o dell'Organo di Controllo - Revisore Legale dei Conti da essa nominati, viene tempestivamente convocata per deliberare in merito alla sostituzione.
6. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata ovvero tramite posta elettronica certificata ovvero con altri mezzi equivalenti ed idonei a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (telegramma, fax, email, ecc.) inviata a tutti coloro che ne hanno diritto a termini di statuto almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi o, in alternativa, mediante affissione presso la sede della Fondazione e

pubblicazione sul sito internet della Fondazione almeno 10 (dieci) giorni prima della data in cui l'Assemblea deve tenersi, e deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. In caso di invio della convocazione a Soci l'indirizzo di convocazione sarà l'ultimo indirizzo reso noto alla Fondazione mediante comunicazione scritta da ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'Assemblea. L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede la Fondazione, purché in Italia. L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'assemblea, con indicazione del Comune e dell'indirizzo; nel caso in cui l'assemblea si svolga anche con mezzi di telecomunicazione: - la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento; - i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura della Fondazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire; - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea; - le materie all'ordine del giorno; - le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

7. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non partecipante alla Fondazione e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non partecipanti alla Fondazione. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 14 – Organo di Controllo - Revisione Legale dei Conti

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

2. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 cod. civ.-.

3. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza e resta in carica tre esercizi, compreso quello in cui è avvenuta la nomina, e scadrà alla data dell'assemblea convocata per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è sostituito. Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.

5. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

6. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, D.Lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D.Lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs., il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il sindaco o i sindaci deve/devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'Organo di Controllo rispondono nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

7. Salvo quanto previsto nei commi che precedono, nei casi previsti dall'art. 31 D.Lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da un Revisore, persona fisica o società di revisione, iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del Revisore Legale dei conti provvede l'Assemblea dei Soci a maggioranza; resta in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

8. Il Revisore Legale, in particolare:

- controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e verifica la regolarità della gestione contabile della Fondazione;
- si esprime, con apposita relazione, sulla situazione patrimoniale della Fondazione;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti della Fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

Articolo 15 – Comitato Valutazione Progetti Sostenibili

1. Il Comitato svolge il compito di valutare, sotto il profilo della sostenibilità economica e dell'impatto sociale ed ambientale sul territorio locale, i progetti e le iniziative aventi una finalità sociale ed ambientale, con particolare riferimento alla mitigazione della povertà energetica delle persone e delle famiglie e alla riqualificazione urbana da un punto di vista ambientale.

2. Ogni Fondatore nomina un membro del Comitato. Il Comitato sarà presieduto dal rappresentante nominato dal Fondatore presso cui ha sede la Fondazione. Il Comitato rimane in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio.

Titolo III

Articolo 16 – Patrimonio indisponibile e fondo di gestione

1. Il patrimonio indisponibile ed il fondo di gestione della Fondazione vengono assicurati dai Fondatori, come indicato nell'atto costitutivo ed attraverso ulteriori eventuali incrementi, nonché dai soggetti pubblici e privati che pongano in essere contributi ed elargizioni, ed hanno il fine di garantire il funzionamento della Fondazione, la realizzazione dei suoi scopi e la copertura degli eventuali disavanzi di gestione.

2. Il patrimonio indisponibile è costituito:

- dalla dotazione patrimoniale iniziale come da atto costitutivo della Fondazione;
- dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme conferite dai Fondatori con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da parte di soggetti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio indisponibile;
- dalle somme derivanti dalle rendite non utilizzate che il Consiglio di Amministrazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio indisponibile;
- dai crediti relativi alle voci che precedono.

3. Il fondo di gestione della Fondazione è alimentato:

- dai contributi volontari dei Fondatori e dei Soci;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali elargizioni, erogazioni liberali, contributi da parte di soggetti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio indisponibile.

4. Ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione della Fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

Articolo 17 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 18 – Informativa

1. Il bilancio consuntivo, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione, sarà messo a disposizione di tutti i Soci. Il bilancio contiene una specifica sezione in cui si dà informativa di come sono stati utilizzati gli incentivi che sono il risultato dell'autoconsumo dei Soci e del rispetto dei principi del Regolamento interno e della normativa applicabile.

Titolo IV

Articolo 19 – Estinzione

1. La Fondazione ha durata sino al 31/12/2080 e può essere prorogata.

2. La Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione, per sopravvenuta impossibilità di conseguire i propri scopi accertati dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

3. In caso di scioglimento, viene nominato un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione. Può essere nominato liquidatore anche un consigliere uscente. Esperita la liquidazione, la parte residua di patrimonio e di fondo di gestione sarà devoluta ad altri enti che abbiano finalità analoghe o, comunque, non dissimili da quelle della Fondazione.

4. Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

5. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea dei Soci e previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. n.117 del 2017 e smi, ad altri enti del Terzo settore operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Titolo V

Articolo 20 – Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto, alle norme del Codice civile, alle norme di settore relative alle comunità energetiche rinnovabili di cui al D. Lgs. 199/2021 e disposizioni attuative e al D.Lgs. n. 117 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni.